



**DIRITTO PENALE E
PROFESSIONE INFERMIERISTICA:
REATI TIPICI E PROFILI DI
RESPONSABILITÀ**

Atti del convegno

L'infermiere, la responsabilità ed il reato

Marcello Marcellini, Avvocato – Ancona
Daniele Valeri, Avvocato – Ancona

Premessa

L'infermiere si trova a stretto contatto con il reato e deve quindi conoscere il diritto penale e le fattispecie criminose prossime alla sua professione intellettuale. Avendo ben presenti i singoli reati, eviterà di tenere comportamenti illeciti e di incorrere in responsabilità e potrà, lecitamente, rifiutare di ottemperare ad un ordine di servizio.

L'infermiere deve valutare i propri atti, comprenderne le conseguenze, agire nell'osservanza della legge. Con l'abrogazione del mansionario e la fine dell'ausiliarità, l'infermiere agisce in autonomia, con libertà. Di qui maggiore impegno e consapevolezza. L'importanza della formazione professionale, all'interno della quale enorme valore riveste lo studio del diritto, della legislazione, della giurisprudenza, della dottrina, è quindi requisito fondamentale per raggiungere una maggiore cognizione del proprio ruolo sociale e professionale.

La responsabilità è l'insieme delle conseguenze alle quali si espone un individuo, in proprio o in rappresentanza di altri, nello svolgimento delle azioni, private ma anche professionali. Esistono ovviamente diverse tipologie di responsabilità:

- **penale** è la responsabilità che deriva dalla commissione di un reato;
- **civile** è la responsabilità che derivi da un atto illecito che abbia prodotto un danno patrimoniale o extrapatrimoniale. Può discendere da un reato, non necessariamente discende da un reato;
- **disciplinare** è la responsabilità che discende dalla violazione di un regolamento di disciplina. I regolamenti di disciplina, sono adottati dai datori di lavoro (aziende – enti) e dai colleghi e dagli ordini professionali.

Il reato è un comportamento illecito, punito dalla legge con la pena della reclusione o della multa, dell'arresto o dell'ammenda. Il reato è di due specie:

- **delitto**, punito con la reclusione o con la multa
- **contravvenzione**, punito con l'arresto o l'ammenda

L'arresto e la reclusione sono pene detentive, e consistono nella privazione della libertà personale.

L'ammenda e la multa sono pene pecuniarie, e consistono nel pagamento di una somma di denaro.

Esistono due tipi di reati che possono essere colposi o dolosi.

La colpa consiste in un atteggiamento psicologico caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia. Manca la volontà dell'evento. Agisce con colpa anche chi disapplica o non si cura di regolamenti, ordini, discipline.

Il dolo consiste invece nel proposito deliberato di produrre l'evento. Comprende una fase ideativa ed un'altra esecutiva.

Una variabile importante è la preterintenzione (al di là dell'intenzione), quando cioè si agisce per procurare un evento (che si vuole), procurandone un altro che non si vuole.

I reati producono obblighi risarcitori. La persona o l'ente offeso vanta il diritto di essere risarciti per i danni subiti. La costituzione di parte civile consente di partecipare al processo penale allo scopo di ottenere la condanna dell'imputato a risarcire il danno procurato.

I reati possono essere procedibili d'ufficio o a querela di parte:

- **procedibili d'ufficio** quelli perseguiti automaticamente e obbligatoriamente dalla magistratura;
- **procedibili a querela di parte** quelli perseguiti su richiesta delle persone o degli enti offesi

I reati procedibili d'ufficio sono normalmente i più gravi, o quelli che procurano maggiori danni allo stato, alle pubbliche amministrazioni, agli apparati burocratici. Oppure quelli di maggiore allarme sociale.

I reati procedibili a querela sono, in linea di massima, quelli meno gravi, ovvero quelli che procurano conseguenze dannose solo alle parti private. Oppure quelli di minor allarme sociale. A scanso di equivoci e al di là di ogni tentativo di classificazione, è da dire che è la legge a stabilire quali rientrino nella prima e quali nella seconda categoria.

Principali reati prossimi alla professione sanitaria intellettuale di infermiere

Omicidio preterintenzionale, art. 584 c.p.: chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Esiste, ad esempio, la configurabilità del delitto preterintenzionale nei casi di morte verificatesi in trattamenti sanitari effettuati in violazione delle regole sul consenso informato.

Somministrazione e detenzione di farmaci scaduti e difettosi, art. 443 c.p.: "chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire..."

L'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico: consapevole detenzione per il commercio. È reato di pericolo: vuole evitare il rischio che siano procurati danni alla persona; non è necessario, per la sua sussistenza, che i danni si siano verificati. La norma punisce chi "detiene per il commercio, pone in commercio, somministra medicinali guasti o imperfetti. Non può essere estesa alla detenzione per la somministrazione" (cass. Sez. Iv 30 giugno 2000 n. 9359). Vige, nell'ordinamento italiano, il principio di legalità-tassatività della norma penale. Vi è divieto di estensione analogica. È però configurabile il tentativo, rispetto al delitto di somministrazione, sempre che nel caso di specie, ricorrano gli estremi di cui all'art. 56 comma 1 c.p. (cass. Pen. Sez. I 12 gennaio 1999 n. 3198). Art. 56 c.p.: chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Nella sentenza della suprema corte appena enunciata è stata esclusa la sussistenza del delitto di cui all'art. 443 c.p. nei confronti di una capo-sala in servizio presso un presidio socio sanitario. È reato procedibile d'ufficio.

Rivelazione di segreto professionale, art. 622 c.p.: "chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da/a". È punibile a querela della persona offesa (art. 622 2° co.)

Rivelazione di segreto d'ufficio, art. 326 del c.p.: "il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si avvalgano illegittimamente di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni (3° comma art. 326 2° fattispecie).

Il dovere del segreto deve derivare da una legge, da un regolamento, da una consuetudine, ovvero dalla natura stessa della notizia, che può recar danno alla pubblica amministrazione. Il primo (art. 622 c.p.) Tutela la libertà del singolo; il secondo (art. 326 c.p.) La pubblica amministrazione. Il primo è reato di danno. Il secondo è reato di pericolo. Il primo è perseguibile a querela, il secondo d'ufficio. Il segreto di cui è interdetta la divulgazione, consiste nel primo caso in situazioni soggettive di privati, nel secondo caso in notizie e di atti o fatti della pubblica amministrazione.

Omissione di soccorso: art. 593 c.p.: "chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila"

2° comma: "alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità"

2° comma: "se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte è raddoppiata"

Occorre un contatto materiale diretto, ma... cass. Sez. V 77/138535 "il reato di cui all'art. 593 trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo" (medico libero professionista, chiama d'urgenza). È reato di pericolo, aggravato dall'evento.

Omissione di referto, art. 365 c.p.: "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 362, è punito con la multa fino a lire un milione". "Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale". Il referto fa parte del novero delle notizie criminis, come la denuncia o la querela. È reato di pericolo, contro l'attività giudiziaria.

Rifiuto di atti d'ufficio, art. 328 1° co. C.p.: "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". È un delitto contro la pubblica amministrazione, vuole assicurare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione. È reato di pericolo. È reato di dolo generico.

L'atto che deve essere compiuto senza ritardo deve attenersi a: ragioni di giustizia - di sicurezza pubblica - di ordine pubblico - di igiene - di sanità.

L'art. 328 2° comma, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a...., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse 1) non compie l'atto del suo ufficio 2) non risponde per esporre le ragioni del ritardo. La richiesta deve essere redatta in forma scritta.

Sono lesioni personali, gli atti di coazione fisica che procurano una malattia nel corpo o nella mente.

Lesioni personali volontarie: sono punite dall'art. 582 del c.p.. La pena prevista è quella della reclusione da tre mesi a tre anni. Trattasi di reato perseguibile a querela, salvo che la malattia non superi i 20 giorni, che non concorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 583 (particolari casi di gravità delle conseguenze lesive), o quelle di cui all'art. 585 (uso delle armi).

Lesioni personali colpose: sono previste e punite all'art. 590 c.p. Le lesioni personali sono:

- **lievi** se procurano una malattia di durata non superiore a 20 giorni, in tal caso la pena è quella della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a
- **gravi** se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita, o produca una malattia di durata superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La pena è della reclusione da uno a sei mesi e della multa da.....a.....
- **gravissime** se producono una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, una mutilazione con arto inservibile, la perdita di un organo, della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, lo sfregio permanente del viso. Pena della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da..... a.....In caso di lesioni gravi o gravissime la pena è aumentata se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in tal caso si procede d'ufficio.

Violenza privata, previsto all'art. 610 c.p. Punisce "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa". La pena è quella della reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze di cui all'art. 339 c.p. È un delitto contro la libertà morale, tutela la libertà psichica.

Omicidio colposo, previsto e punito dall'art. 589 del c.p. "chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". È delitto contro la vita e l'incolumità individuale e deriva da negligenza, imprudenza, imperizia.

Sequestro di persona, previsto e punito all'art. 605 del c.p. "chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni".

La pena è aggravata (reclusione da uno a dieci anni) se il fatto è commesso in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge da un pubblico ufficiale, con abuso del potere inerente alle sue funzioni. È delitto contro la libertà individuale, consiste nella privazione della libertà di agire. Non occorre una lunga durata (anche 15 minuti); non importa il fine; non occorre che la libertà di movimento sia totale. Si realizza in ipotesi di contenzione ingiustificata.

Abbandono di persone minori o incapaci, previsto e punito all'art. 591 c.p.

Punisce chi abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura. Il colpevole è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. È reato di pericolo e sussiste anche se l'abbandono è di breve durata.

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, previsto e punito all'art. 331 c.p.

È delitto dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Punisce chi esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio sospende il lavoro turbando la regolarità del servizio. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa non inferiore a..... Capi, promotori, organizzatori sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 7 anni.

Peculato Art. 214 c.p. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria è punito con la reclusione da tre a dieci anni

Reati di Falso artt. 476 c.p. e seguenti destinati ai pubblici ufficiali

- **art. 493 c.p.** "Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio" (infermieri), destinato agli incaricati di pubblico servizio per le falsità da costoro commesse negli atti che redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Falso ideologico

Attestare in un atto della pubblica amministrazione essere avvenuta una cosa non avvenuta oppure non essere avvenuta una cosa in realtà avvenuta, ovvero prospettarla in maniera non conforme al vero.

Falso Materiale

Agisce direttamente sulla struttura dell'atto. Ad esempio si forma un atto con falsa carta intestata o con firma contraffatta.

Esercizio abusivo di professione (medica) art. 348 c.p. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a un milione.

Gli infermieri e la responsabilità disciplinare e professionale **Infermiere Graziano Lebiu, Cagliari**

La responsabilità disciplinare è conseguente alla violazione di un regolamento di disciplina.

I regolamenti di disciplina sono previsti:

- dal ccnl e adottati dai datori di lavoro (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, università, cooperative, case di cura private)
- dai collegi e dagli ordini professionali, in quanto professionisti iscritti all'albo

Se la responsabilità penale e civile trova approfondimenti nelle aule di un tribunale, la responsabilità disciplinare viene gestita all'interno delle aziende per il tramite di un procedimento articolato che si sviluppa secondo una tempistica e una previsione di azioni ben definiti. Conoscere tale sviluppo potrebbe significare "prevenire" di violare il codice di comportamento e di "evitare" le eventuali sanzioni disciplinari, che vanno dal **rimprovero verbale** al **licenziamento senza preavviso**.

Il **contratto individuale di lavoro** di cui al CCNL Comparto Sanità 1995 art. 14 indica che "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo". All'apposizione della firma sulla sottoscrizione del contratto di lavoro, ci rendiamo quindi perfettamente consapevoli che le previsioni del contratto collettivo devono essere conosciute e valutate per il corretto esercizio professionale. Possiamo riassumere il percorso dal contratto di lavoro alla sanzione disciplinare:



Il **Contratto Individuale di Lavoro** fa riferimento al **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** che definisce in articoli specifici: i **Codici di Comportamento** dei dipendenti, quali **Sanzioni** prevedere per la loro violazione, con quale **Codice Disciplinare** sviluppare il procedimento disciplinare.

I CODICI DI COMPORAMENTO

CONTRATTO	ANNO	ARTICOLO
Sanità Pubblica	1995	28
Sanità Pubblica	2004	11
Sanità Privata	1998	30
Università	1998	40
Cooperative	2000	40

LE SANZIONI DISCIPLINARI

CONTRATTO	ANNO	ARTICOLO
Sanità Pubblica	1995	29
Sanità Pubblica	2004	12
Sanità Privata	1998	31-32
Università	1998	41
Cooperative	2000	42

IL CODICE DISCIPLINARE

CONTRATTO	ANNO	ARTICOLO
Sanità Pubblica	1995	30
Sanità Pubblica	2004	13
Sanità Privata	1998	33
Università	1998	42
Cooperative	2000	42

Una **segnalazione** può essere sottoscritta e formalizzata in qualsiasi momento sia dal personale dipendente dell'azienda, dagli assistiti, dai parenti di questi ultimi e contestata entro **20 giorni** da quando chi è tenuto alla **contestazione** è venuto a conoscenza del fatto. L'**audizione** del dipendente non può avvenire prima che siano trascorsi 5 gg dalla contestazione dell'addebito. Il lavoratore può farsi assistere da un procuratore o un rappresentante sindacale cui conferisce mandato.

Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 28 del CCNL Sanità, ad esempio, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni previo procedimento disciplinare:

- **rimprovero verbale;**
- **rimprovero scritto (censura);**
- **multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;**
- **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;**
- **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi (sanzione inserita ex novo)**
- **licenziamento con preavviso**
- **licenziamento senza preavviso**

La sanzione del rimprovero verbale è l'unica che può essere impartita dal responsabile dell'unità operativa del lavoratore. Da quel momento in poi interviene l'ufficio procedimenti disciplinari.

RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA DALLA SEGNALAZIONE ALLA SANZIONE, NEL COMPARTO PUBBLICO E IN SANITÀ PRIVATA

Segnalazione	1 Gennaio	
Contestazione	20 Gennaio Pubblico	20 giorni
Contestazione	30 Gennaio Privato	30 giorni
Convocazione	25 Gennaio Pubblico	5 giorni
Convocazione	4 Febbraio Privato	5 giorni
Sanzione	Entro 30 Aprile Pubblico	90 giorni
Sanzione	Entro 6 Marzo Privato	30 giorni
Conciliazione /arbitrato	Entro 20 giorni dalla sanzione	90 giorni

Una volta ricevuta la sanzione, il dipendente, se la ritiene incongrua, può richiedere entro 20 giorni la conciliazione o l'arbitrato.

La richiesta di **conciliazione** si invia alla Direzione Provinciale del Lavoro e per conoscenza al Datore di Lavoro. Entro 90 giorni dalla richiesta di Conciliazione di deve addivenire ad una decisione. Trascorsi inutilmente 90 giorni o in mancata conciliazione si può adire al tribunale ordinario.

L'**arbitrato** viene richiesto dal lavoratore tramite raccomandata a/r direttamente all'azienda. Entro 10 giorni l'azienda deve comunicare l'adesione all'arbitrato e nei successivi ulteriori 10 giorni si individuerà con il lavoratore l'arbitro, da un elenco nelle Camere Arbitrali Stabili. All'arbitro viene affidato il lodo entro 60 giorni dalla prima udienza. La decisione dell'arbitro non è impugnabile.